

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 2016, n. 785

**Cont. n. 1716-1717/12/RO. – D.V.R. e M.R.A. c/ Regione Puglia. Sentenze n. 431-432/2016 resa dal TAR Puglia- Sede Bari-. Non proposizione appello.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con distinti ricorsi iscritti rispettivamente ai nn. R.G. 501-502/2015 i ricorrenti hanno chiesto dinanzi al TAR Puglia —Bari, l'ottemperanza delle sentenze nn. 3446 3447/2013 con le quali il Tribunale di Trani - Sez. Lavoro- ha statuito che il rapporto di lavoro sottoscritto tra gli istanti e la Società Cooperativa N.F. a.r.l., doveva essere qualificato, *ab origine*, come un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e non come contratto a progetto condannando, quindi, la società resistente e la Regione Puglia (appaltante) al pagamento delle somme maturate.
- Giusta nota dei Servizio Politiche di Benessere Sociale, l'Amministrazione regionale si è costituita nei summenzionati giudizi a mezzo dell'Avv. del libero foro Alberto Coccioli.
- Con sentenze n. 431-432/2016 il Collegio ha parzialmente accolto i prefati ricorsi e, pertanto, ha ordinato alla Regione Puglia l'ottemperanza delle sentenze n. 3446-3447/2013 respingendo, tuttavia, l'avversa richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e, del c.p.a.
- A seguito del parere professionale reso in data 4.4.2016 dall'Avv. Coccioli e trasmesso dall'Avvocatura alla Sezione competente in data 15.4.2016, si ritiene di proporre deliberazione di non proposizione dell'Appello avverso le sent. n. 431-432/2016 rese dal TAR PUGLIA — Sede di Bari- (R.G. 501-502/2015).

#### **COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. Lgs. N. 118/2011**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

#### **LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;  
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, dall'Avvocato regionale, incaricato della disamina, e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;  
a voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### **DELIBERA**

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- di non proporre gravame avverso le sentenze n. 431-432/2016 resa dal TAR PUGLIA —Sede di Bari- (R.G. 501/2015) , per le motivazioni illustrate in premessa;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Michele Emiliano